



## MALATTIA E REPERIBILITÀ: SE IL MEDICO FISCALE NON TI TROVA A CASA - SENTENZE – INFORMATIVA SINDACALE

**Che succede se il lavoratore, pur presente in casa, non è raggiungibile dal medico dell'Inps?**

Caso del malato che asserisca che non funziona il citofono: secondo la Cassazione [1], è **dovere del lavoratore adottare quegli accorgimenti pratici che rendano possibile la visita, ivi compreso appurare che il citofono funzioni correttamente**. In mancanza il lavoratore risponde per incuria e negligenza (anche la mancata indicazione del nome del lavoratore sul citofono configura condotta negligente [2]; non è valida giustificazione l'addurre uno **stato di sonno** provocato da **farmaci** a meno che il lavoratore dimostri di aver trascorso la notte senza dormire o che l'assunzione ha riguardato farmaci tali da indurre un sonno così profondo da impedire di avvertire il suono del campanello [3].

**Che succede se il lavoratore malato, assente, torna a casa proprio mentre il medico se ne va?** In linea di principio, l'arrivo del lavoratore che richiede di essere visitato mentre il medico si sta allontanando non sana l'assenza [4]. **L'irreperibilità può essere giustificata per un motivo oggettivo?** Le sanzioni non vengono comminate nelle seguenti ipotesi: a) ricovero ospedaliero; b) periodi già accertati da precedente visita di controllo; c) assenza dovuta a **giustificato motivo**. Senza bisogno di dover necessariamente provare un "causa di forza maggiore" (ossia un impedimento assoluto), è sufficiente un giustificato motivo di impedimento per motivare l'assenza del dipendente alla **visita di controllo**. In tal modo verrà scongiurata l'applicazione delle sanzioni economiche e disciplinari [5]. Il **giustificato motivo** ricorre nelle seguenti ipotesi [6]: 1) forza maggiore; 2) concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici quando si dimostri che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità [7].

**Quali sono i casi concreti di giustificato motivo? Alcune valide le giustificazioni addotte dal dipendente:** a) ritiro presso gli Uffici sanitari di radiografie collegate alla malattia in atto [8]; b) effettuazione di un'**iniezione**, purché risultino rigorosamente accertate l'indifferibilità del trattamento terapeutico e l'indispensabilità delle modalità prescelte dal lavoratore per realizzare tale esigenza [9]; c) **visita** presso l'**ambulatorio** del medico, in caso di impossibilità di conciliare l'orario di ricevimento con le fasce di reperibilità [10] o volta a far constatare l'eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa lavorativa [11]; d) effettuazione di un **ciclo di cure presso un istituto convenzionato** [12]; e) esigenza indifferibile di **recarsi in farmacia** [13]; f) visita alla madre ricoverata in ospedale, quando l'orario di visita ai degenti coincide con le fasce di reperibilità [14]; g) situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove; h) l'assenza di un lavoratore che dimostri di essersi recato, su indicazione del medico curante, presso uno stabilimento termale un ciclo di cure diretto a ottenere un più pronto ristabilimento dello stato di salute [15]. **Non costituisce giustificato motivo di assenza l'essersi sottoposto a fisioterapia** il lavoratore non provi che la prestazione non potesse essere effettuata in quello o in altri centri in orari compatibili con il rispetto delle fasce orarie [16]. Tale prova deve essere fornita con apposito **certificato medico**, che attesti la necessità e l'indifferibilità del trattamento fisioterapico in questione. **È giustificata l'assenza per recarsi dal medico curante o dallo specialista?** Se la ragione dell'assenza è legata alla necessità di farsi **visitare dal proprio medico**, il lavoratore deve dimostrare: 1) che l'orario di apertura dello studio del medico coincide con le fasce orarie di controllo [18]; 2) la necessità della visita e la sua urgenza non differibile [19], e quindi la sua urgenza ovvero l'aggravamento della patologia. È legittima l'assenza dalla visita volta ad accertare l'avvenuta **guarigione** e, quindi, la ripresa dell'attività lavorativa [20], specie ove la visita avvenga nel pomeriggio dell'ultimo giorno di malattia [21]. La richiesta della **prescrizione di ricette per l'acquisto di farmaci** non giustifica l'assenza [22]. Lo stesso dicasi per la misurazione della pressione salvo rigorosa prova dell'urgenza [23].

**Quali sono le conseguenze della mancata reperibilità?** se il lavoratore risulta assente alla visita di controllo domiciliare, il medico: a) **rilascia, possibilmente a persona presente nell'abitazione del lavoratore, un avviso recante l'invito per quest'ultimo a presentarsi il giorno successivo (non festivo) alla visita di controllo ambulatoriale**, salvo che l'interessato non riprenda l'attività lavorativa. In mancanza di familiari, il medico può lasciare l'avviso anche al portiere o a un vicino che accetti di riceverlo (in busta chiusa), che deve firmare una ricevuta. In alternativa è possibile il deposito nella cassetta delle lettere; comunica l'assenza del lavoratore all'INPS che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro. Se il lavoratore non si reca alla visita ambulatoriale, l'INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni. L'assenza ingiustificata del lavoratore comporta la **perdita del trattamento di malattia**, con modalità differenti a seconda del momento in cui si è verificata l'assenza: 1) **Unica visita**: perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia ed erogazione dell'indennità nella misura intera per il restante periodo; 2) **Una sola visita**, dopo che altri controlli siano stati regolarmente eseguiti: perdita dell'indennità economica per i primi 10 giorni (successivi all'ultima visita regolarmente eseguita) ed erogazione dell'indennità nella misura intera per il periodo restante; 3) **Seconda visita**: oltre alla precedente

sanzione, riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo. La seconda visita di controllo può essere sia la visita medica domiciliare sia la visita medica ambulatoriale. 4) **Terza visita:** l'erogazione dell'indennità economica previdenziale a carico INPS viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia: il caso si configura come mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità. Non sono pochi i casi in cui il lavoratore, risultato **non reperibile** alla **visita fiscale del medico di controllo** inviato dall'**Inps**, adduca a propria discolpa di non aver sentito il **citofono** suonare o di essere affetto da **ipoacusia**, ossia una riduzione dell'udito lieve, media o, talvolta, grave.

**Conseguenze per la mancata reperibilità: possibili "giustificazioni" fornite dal lavoratore.** (Con riferimento alla **ipoacusia** del malato (scarso udito) o all'asserito mancato **funzionamento del citofono**, secondo la Cassazione [3] il lavoratore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti pratici necessari che rendano possibile la visita; in mancanza egli risponde per incuria e negligenza. Questo significa che il **dipendente in malattia** dovrebbe verificare che il citofono funzioni ed, eventualmente, in caso negativo, lasciare per esempio un biglietto sul portone per il medico o fare in modo che il portone stesso rimanga aperto. Gli accorgimenti possono essere vari e disparati: di certo, non potrà essere una valida scusa il fatto che il citofono non abbia funzionato dalla sera alla mattina, altrimenti si finirebbe per giustificare una serie di condotte fraudolente volte a pregiudicare dolosamente l'utilizzo del citofono; Allo stesso modo, secondo la Cassazione [4], il non aver udito il **campanello** o il **citofono** per essersi trovati **sotto la doccia** non costituisce motivo di giusta causa di assenza. In tutti questi casi spetta al lavoratore dimostrare di aver rispettato il dovere di diligenza [5]. Nello stesso tempo il lavoratore con **scarso udito** dovrebbe poter comunicare preventivamente al datore di lavoro questa patologia, rendendo in qualche modo possibile l'accesso del medico (eventualmente, attraverso la presenza di un'altra persona all'interno del domicilio). **In questi casi il lavoratore può contestare il verbale del medico che asserisca di non aver trovato il malato presso il suo domicilio o che lo stesso abbia reso impossibile, con qualsiasi tipo di ostacolo o artificio, il compimento della visita? Di tanto si è occupata espressamente la Cassazione, con una sentenza datata, ma che è proprio diretta a fissare la regola da seguire in casi del genere. L'assenza ingiustificata del lavoratore alla visita domiciliare di controllo entro le fasce orarie previste dalla legge è di per sé un illecito, a prescindere dall'effettività o meno dello stato di malattia. Questo significa che, se anche il lavoratore è effettivamente malato, ed è a casa, ma non ha reso possibile la visita medica è comunque responsabile.** Ciò può costituire giusta causa di **licenziamento** [1], specie se le modalità concrete con cui egli si è sottratto al controllo dimostrino l'assenza di buona fede e correttezza [2]. **L'applicazione delle sanzioni disciplinari deve comunque sottostare alla procedura di contestazione previste dallo Statuto dei lavoratori.**

**CIRCOLARE INPS N. 87/2008 AVENTE PER OGGETTO "TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI NELLA GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA" - I MEDICI DI CONTROLLO "HANNO L'OBLIGO DI RISPETTARE LO STANDARD DEL "MODUS OPERANDI" E PRECISAMENTE:** il rispetto delle fasce orarie; b) la necessità di identificarsi sempre con nome e qualifica, esibendo, ove possibile, il tesserino dell'Ordine dei medici o il cartellino di riconoscimento; c) l'obbligo di bussare al domicilio del lavoratore evitando, se assente, di chiedere notizie ai vicini e/o persone diverse; c) l'obbligo di identificare l'assicurato. Per quanto concerne, in particolare, la notifica dell'invito a visita medica di controllo ambulatoriale per i lavoratori non trovati personalmente al controllo domiciliare, così come precedentemente ispirata alle notifiche in generale ex art. 137 del c.p.c., la stessa deve avvenire secondo le seguenti modalità: - il medico di controllo inserisce l'invito a visita ambulatoriale in busta che sigilla e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione senza apporre altri segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. (**Art. 137 c.p.c. Notificazioni**); provvede, poi, a comunicare tale numero progressivo, unitamente al nominativo del lavoratore assente, al Centro Medico Legale della sede INPS; deposita nella cassetta per lettera o, in alternativa, consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace, detto invito. In mancanza delle persone suindicate, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. (**Art. 139 c.p.c. Notificazioni nella residenza, nella dimora o nel domicilio**); il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta così di seguito appositamente predisposta:

IO SOTTOSCRITTO/A ..... RICEVO  
DOCUMENTO N° ..... / 200., IN BUSTA SIGILLATA DA CONSEGNARE CON  
URGENZA AL SIG./SIG.A.....  
LUOGO,....DATA..... FIRMA LEGGIBILE .....

[1] Cass. sent. n. 9523/1993. [2] Cass. sent. n. 4233/2002; C. App. Roma sent. del 29.8.2006.- [3] C. App. L'Aquila, sent. del 28.2.2002. - [4] Cass. sent. n. 1956/1996. - [5] Cass. sent. n. 2624/2001. [6] Circ. INPS 8 agosto 1984 n. 183 - [7] Cass. sent. n. 3921/2007. -[8] Trib. Milano 16 gennaio 1988.[9] Cass. sent. n. 14503/1999. [10] Cass. sent. n. 4247/2004. - [11] Cass. sent. n. 8012/2006.[12] Cass. sent. n. 8012/2006. - [13] Trib. Milano sent. del 5.09.1990. [14] Cass. sent. n. 5718/2010. - [15] Cass. sent. n. 8544/2001.[16] Cass. sent. n. 15446/2004. [17] Cass. sent. n. 8508/1995.[18] Cass. sent. n. 27429/2005. [19] Cass. sent. n. 14503/1999. [20] Cass. sent. n. 16996/2002. - [21] Cass. sent. n. 5150/1999. [21] Cass. sent. n. 266/1994.[22] Cass. sent. n. 4247/2004.

Palermo, 16/02/2017

**INFORMATIVA SINDACALE UIL FPL**

**Obbligo di affissione e divulgazione a tutto il personale ai sensi della L. 300/70**